

DECISIONE N. 24/2022 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

CONFERIMENTO DI INCARICO PER REDAZIONE DI PARERE LEGALE IN MERITO ALLA

PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.

L'anno 2022, il giorno 1 del mese di dicembre alle ore 12,50, l'Amministratore Unico della società SRM Srl con sede legale in via A. Calzoni 1/3, iscritta al n. 02379841204 del Registro Imprese di Bologna, capitale sociale interamente versato pari a € 9.871.300,00, in conferenza telematica con il Collegio Sindacale, nelle persone del dott. Sergio Graziosi, del dott. Paolo Diegoli e della dott.ssa Maria Angela Conti, opportunamente convocato ai sensi dell'art. 21.2 dello Statuto,

premesse che

- in attuazione degli indirizzi espressi con delibera dagli Enti soci, in data 14 novembre 2019 la SRM ha provveduto a prorogare sino alla data del 31 agosto 2024 l'efficacia del contratto di servizio con la Società TPB stipulato in data 4 marzo 2011, insieme col correlato contratto di affitto di ramo d'azienda;

Visti

- l'art. 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia che prevede che "Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto.";
- l'art. 24, comma 5bis, del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 28

marzo 2022, n. 25 che prevede che “Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché' al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento”;

- La Delibera di Giunta N. 1828 della Regione Emilia-Romagna del 02/11/2022 che, tra l'altro, delibera
 - di indicare alle Agenzie di procedere alla verifica dei presupposti e condizioni necessarie alla proroga dei Contratti di servizio in essere, dando applicazione all'art.24 comma 5bis del DL 4/2022 e all'ivi richiamato art.4 paragrafo 4 del Regolamento (CE) n.1370/2007;
 - che il termine del 31 dicembre 2026 per la scadenza della proroga a norma dell'art. 24 comma 5bis del DL 4/2022, nel rispetto degli indirizzi normativi e

regolatori vigenti di affidamento dei servizi tramite gara pubblica, e in funzione della stabilizzazione dello scenario di riferimento, sia utile per consentire nel frattempo, alle competenti Agenzie, di predisporre quanto necessario ai prossimi affidamenti;

- che nel periodo di decorrenza della proroga al 31/12/2026, le Agenzie predispongano la documentazione di gara, dando adeguato riscontro rispetto alla determinazione degli obiettivi di efficacia ed efficienza, tenendo conto della pianificazione degli investimenti, dell'attuazione e gestione dei processi di innovazione e cambiamento strutturale, di una flessibilità gestionale che possa rendere trasparente e premiante l'attribuzione di contributi pubblici finalizzati agli investimenti operati dai gestori anche in relazione alla calibrata durata dei periodi regolatori contrattuali, tutti elementi resi trasparentemente coerenti nel piano economico-finanziario;
- di sostenere il completamento del percorso previsto nell'Atto di indirizzo 2021-2023 e nel Patto 2022-2024, con riferimento alle strategie di sviluppo e per l'evoluzione della governance del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna, confermando l'opportuno sviluppo del modello di holding regionale tra le aziende auto filoviarie di TP a maggioranza pubblica, per realizzare sinergie industriali volte a accrescere comuni competenze e professionalità, maggiori processi di efficientamento, industrializzazione e di qualificazione aziendale e di sistema, per valorizzare pienamente il presidio e le conoscenze del territorio nel livello di servizio all'utenza;

considerato che

- in data 25 novembre 2022 la TPB ha inviato alla SRM una lettera (PROT SRM 11983/2022) che, ritenendo sussistenti i requisiti e i presupposti indicati nell'art. 24,

comma 5 bis della citata Legge n. 25/2022 e che la realizzazione degli investimenti in questione nei tempi ivi definiti è fortemente condizionata all'ottenimento della proroga, richiede di avviare un percorso volto a prorogare il vigente Contratto di Servizio per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino della Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2026;

- la SRM aveva già considerato opportuno affidare un incarico a un legale per ottenere un parere sull'interpretazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 5bis, del D.L. n. 4/2022, stante l'attuale regime di proroga del contratto disposto in base alle previsioni e ai limiti dell'art. 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, e di conseguenza sull'applicabilità del suddetto articolo all'affidamento del Contratto di Servizio relativo al bacino metropolitano di Bologna, ancor prima della suddetta lettera di richiesta della TPB;

ritenuto che

alla luce di quanto richiesto dalla TPB con la suddetta lettera, il parere legale come sopra rappresentato sia ancor più opportuno, stante la necessità di rispondere a una specifica richiesta da parte dell'attuale affidatario;

dato atto che

- la SRM ha individuato nell'Avv. Prof. Marco Dugato il professionista a cui affidare l'incarico intuitu personae di predisporre il suddetto parere relativo all'eventuale ulteriore proroga del Contratto di servizio del TPL;
- L'Avv. Prof. Marco Dugato ha stimato in euro 4.000,00, oltre IVA e contributo previdenziale il compenso per l'incarico di redazione del suddetto parere;

tutto ciò richiamato

decide

- di procedere all'affidamento diretto all'Avv. Prof. Marco Dugato dell'incarico di

predisporre e fornire un parere legale sull'interpretazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 5bis, del D.L. n. 4/2022, stante l'attuale regime di proroga del contratto disposto in base alle previsioni e ai limiti dell'art. 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, e di conseguenza sull'applicabilità del suddetto articolo all'affidamento del Contratto di Servizio relativo al bacino metropolitano di Bologna;

- di provvedere a tutti i necessari adempimenti ai sensi di legge.

L'Amministratore Unico

Giovanni Berti Arnoaldi Veli